COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO – ARTIGIANATO – COMMERCIO ESTERO

55.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 FEBBRAIO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3

Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):

Utilizzazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con *standards* qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati (1180) 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 3, 5, 6 7, 8, 9, 10

ABETE GIANCARLO, *Relatore* . 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

CERRINA FERONI GIAN LUCA 6, 9

DONAZZON RENATO 5, 8, 10

GIOVANNINI ELIO 5

GRASSUCCI LELIO 5, 6, 7, 8

SANESE NICOLA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 4, 5, 6, 8, 9

VISCARDI MICHELE 9

Votazione segreta:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 10

PAG.

Proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Senatori POLLIDORO ed altri; JERVOLINO RUSSO ed altri; SCEVAROLLI ed altri; CROLLALANZA ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (*Approvate in un testo unificato, dal Senato*) (1791);

OLIVI ed altri: Legge quadro per l'artigianato (391);

FERRARI MARTE ed altri: Legge quadro per l'artigianato (714);

STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE ed altri: Norme quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane (770);

GAROCCHIO ed altri: Legge quadro per l'artigianato (926);

PAG.

RIGHI ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (1206) 10

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . 10, 12, 14, 17, 19

BRICCOLA ITALO 14

BIANCHINI GIOVANNI 12

CERRINA FERONI GIAN LUCA . . . 11, 12, 18, 19

DONAZZON RENATO 17

FACCHETTI GIUSEPPE 13, 14, 17

GIOVANNINI ELIO 18

GRASSUCCI LELIO 19

PELLICANÒ GEROLAMO 13, 18

RIGHI LUCIANO, *Relatore* 11, 14, 17

SANESE NICOLA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 12, 17

VISCARDI MICHELE 13, 17, 19

La seduta comincia alle 9,30.

MICHELE GRADUATA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento i deputati Ferrari Silvestro, Merloni Francesco e Rocchi Rolando sono sostituiti rispettivamente dai deputati: Caccia Paolo Pietro, Savio Gastone e Astori Gianfranco.

Seguito della discussione del disegno di legge: Utilizzazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche di prodotti cartari con standards qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati (1180).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Utilizzazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche di prodotti cartari con *standards* qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire venire destinati ».

Ricordo ai colleghi che nella seduta precedente il relatore aveva informato la Commissione circa gli emendamenti che intende presentare al provvedimento.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché al primo articolo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Tutte le disposizioni generali o speciali, che comunque prescrivano, per le forniture di carte e cartoni allo Stato ed agli enti di cui al successivo articolo 2, l'impiego di prodotti con impasti di pura pasta chimica di legno ed aventi particolari caratteristiche, sono abrogate.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni che vietano, per tali forniture, l'impiego di carte e cartoni fabbricati con impasti composti anche con fibre di recupero, paste ad alta resa e paste di paglia.

Nulla è innovato per quanto concerne le carte valori, le carte e gli articoli cartacei e cartotecnici per tabacchi lavorati, le carte e i cartoni destinati a venire in contatto con alimenti, e gli altri prodotti cartari, oggetto di specifiche previsioni normative, che debbono presentare determinati requisiti essenziali alla loro utilizzazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Lo Stato e gli enti pubblici territoriali, nonché tutti gli enti, istituiti, aziende o amministrazioni soggetti a vigilanza o tutela dello Stato o delle regioni, province, comuni e gli enti pubblici economici, devono prevedere, nei capitolati di appalto per le forniture di prodotti cartari, l'acquisto e l'utilizzazione di prodotti fabbricati anche con l'impiego, alternativamente o cumulativamente, delle paste o fibre indicate al secondo comma dell'articolo precedente.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle forniture occorrenti agli uffici della pubblica amministrazione eseguite dal Provveditorato generale dello Stato tramite l'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, ai quali devono rivolgersi per le proprie occorrenze di prodotti cartari anche le aziende autonome di Stato e le amministrazioni che, per tali forniture, dispongono di fondi propri.

La disposizione di cui al precedente comma si applica all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sempre che l'utilizzazione di prodotti ivi indicati risulti compatibile, a giudizio dell'Amministrazione medesima, con le esigenze delle sue lavorazioni industriali.

Salvo esigenze particolari, i capitolati devono inoltre prevedere grammature inferiori di almeno il 3 per cento di quelle attualmente adottate, nel caso di peso per metro quadrato superiore a grammi 61 e inferiore a grammi 85, e del 5 per cento per pesi superiori.

Il relatore, onorevole Abete, ha presentato i seguenti emendamenti:

Al secondo comma dell'articolo 2, sopprimere le parole: « ai quali » *fino alla fine del comma.*

2. 1.

Sopprimere il terzo comma dell'articolo 2.

2. 2.

GIANCARLO ABETE, *Relatore.* Circa il contenuto dell'articolo 2, ci si chiedeva già nel corso della seduta precedente se fra questi prodotti cartari fosse compresa anche la carta stampata, perché una diversa interpretazione avrebbe portato ad un ampliamento delle competenze del Poligrafico dello Stato.

Un'altra preoccupazione, espressa anche dai colleghi del gruppo comunista, era quella concernente il fatto che attraverso questi commi ci potesse essere qualche collegamento ad una ipotesi di polo pubblico nella fornitura della carta. Proprio su questa eventualità abbiamo chiesto delucidazioni al Governo. Solo se esse saranno sufficienti potrò ritirare gli emendamenti.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Il Governo condivide le osservazioni del relatore e ritiene che ulteriori riflessioni potranno avvenire nel corso dell'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento.

GANCARLO ABETE, *Relatore.* Prendo atto della dichiarazione del sottosegretario e confermo gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 2. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2. 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge gli enti di cui all'articolo 2 utilizzeranno esclusivamente i formati riportati dalla norma UNI 923-924 del 20 aprile 1939 allegata alla presente legge.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 3 sopprimere le parole da: « 923-924 » *a* « presente legge » *e di conseguenza aggiungere*: « contenute nel regolamento di esecuzione, che dovrà essere emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».

3. 1.

GIANCARLO ABETE, *Relatore.* Il riferimento alla norma UNI 923-924 del 20 aprile 1939 potrebbe comportare problemi non indifferenti perché l'Ente nazionale di unificazione ha già elaborato in via definitiva una nuova normativa, che sostituirà quella precedente e che prenderà il nome di UNI 923-932. Essa avrà per oggetto alcune categorie di carta stampata e le buste per corrispondenza. Ritengo che non sia opportuno indicare nella legge che stiamo per approvare una norma che sta per essere abrogata: ecco perché l'emendamento da me presentato suggerisce una formulazione più generica, anche perché non so se il Governo possa accettare fin da ora il riferimento preciso alla nuova normativa 923-932. Riferirsi invece all'emanazione di un regolamento di esecuzione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge certamente potrà consentire al Governo di recepire la nuova normativa e a noi di approvare un testo che non faccia nascere equivoci.

ELIO GIOVANNINI. Non sono convinto che la formulazione proposta dal relatore sia la migliore, anche perché ho l'impressione che sia meglio fare riferimento, nelle leggi, ad una norma che già esiste piuttosto che chiedere al Governo di emanare un nuovo regolamento.

Abbiamo adottato una normativa che, mi pare, vada nella giusta direzione, ma per preoccupazioni diverse – e forse tutte corrette – rischiamo di non precisare una serie di indicazioni che possono fare di questa norma, una norma eccessivamente elastica e poco applicabile.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* La soluzione prospettata dal relatore, onorevole Abete, fa salva questa esigenza perché, in effetti dà mandato al ministro dell'industria di provvedere, con un atto amministrativo che recepisce la nuova disposizione. Tuttavia, anche l'osservazione dell'onorevole Giovannini è fondata.

Non so se per risolvere la questione sia più opportuno seguire la soluzione avanzata dal relatore, onorevole Abete, ovvero far riferimento alla normativa UNI in vigore e alle successive modifiche. Si tratta, in sostanza, di una questione di tecnica legislativa – e su questo siamo tutti d'accordo – per cui, se sarà il caso, chiederemo ai funzionari di assisterci.

RENATO DONAZZON. Accogliendo quanto affermato dal sottosegretario Sanese, propongo di eliminare dall'articolo 3 la proposizione « 923-924 del 20 aprile 1939 allegata alla presente legge ». Non significa niente fare riferimento a questa normativa, se l'UNI, nel frattempo, ha deliberato disposizioni diverse che entrano in vigore.

LELIO GRASSUCCI. Vorrei sottolineare che, sopprimendo l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 2 e l'intero comma terzo, abbiamo eliminato l'obbligo, per le altre amministrazioni, di uniformarsi alla normativa UNI. Di conseguenza, dovremo reintrodurre tale obbligo nell'articolo 3. Condivido le osservazioni del relatore e le ragioni della proposta di soppressione di quei commi, ma l'esigenza di reintroduzione dell'obbligo anche per le altre amministrazioni di uniformarsi alla normativa UNI, è di diversa natura.

PRESIDENTE. L'articolo 2 si riferisce « allo Stato, agli enti pubblici territoriali nonché tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggetti a vigilanza o tutela dello Stato o delle regioni, province, comuni... ».

GIANCARLO ABETE, *Relatore.* Secondo la mia interpretazione questi enti sono ricompresi.

L'ultima parte del secondo comma dell'articolo 2 si riferiva alla necessità di prodotti cartari, non dava indicazione della necessità di utilizzare carta da macero. Questo è avulso dalla logica del disegno di legge. Ad ogni modo, la parte che abbiamo eliminato non fa riferimento ad un obbligo di queste amministrazioni di utilizzare, ripeto, carta da macero, ma ad un obbligo di rivolgersi all'Istituto Poligrafico dello Stato.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Si tratta di aver chiaro che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato – prevista nel terzo comma dell'articolo 2 che è stato sopresso – sia ricompresa nel primo comma dell'articolo 2, dal momento che l'articolo 3 fa riferimento all'articolo precedente per l'obbligo di osservare la normativa UNI.

PRESIDENTE. Penso che anche le aziende autonome di Stato siano soggette alla vigilanza dello Stato. Dato che nel primo comma dell'articolo 2 si parla di aziende o amministrazioni soggette a vigilanza o tutela dello Stato, dovrebbero essere ricomprese anche queste.

LELIO GRASSUCCI. Nell'articolo 3 dopo le parole « gli enti di cui all'articolo 2) potremmo aggiungere « nonché le aziende autonome di Stato e le amministrazioni utilizzeranno esclusivamente i formati riportati dalla norma UNI ». Infatti, ci si deve riferire ai formati non ad altre cose.

GIANCARLO ABETE, *Relatore*. L'osservazione del collega Grassucci riguardante i formati è pertinente. Tuttavia, il problema – e qui mi rimetto all'esperienza dei colleghi che hanno maggiore anzianità di servizio – è relativo all'inserimento di qualcosa che è già ricompresa e che, a livello di tecnica legislativa, costituisce una duplicazione. D'altro canto per i monopoli di Stato esiste questa indicazione: comunque, si può anche inserire, male che vada, diciamo qualcosa di ripetitivo, però ricomprende tutto e salvaguarda l'esigenza di standardizzazione dei formati di cui all'articolo 3.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi rendo conto della giustezza di queste osservazioni e proprio perché si tratta di una questione prettamente tecnica, sul cui merito c'è un'amplissima convergenza, per non scrivere una norma che l'altro ramo del Parlamento sarà poi costretto a rettificare, chiedo che si accantoni momentaneamente l'articolo 3 in modo da verificare come possa formularsi questo articolo, sulla cui sostanza il relatore e coloro che sono intervenuti nel dibattito concordano.

PRESIDENTE. Propongo di accogliere la richiesta di accantonamento dell'articolo 3.

GIANCARLO ABETE, *Relatore*. Vorrei formulare un'osservazione, per avere un supporto tecnico; avevo pensato, anche alla luce delle soluzioni che il Governo aveva prospettato, che si dessero delle indicazioni relativamente alle norme UNI proprio per non trarre in inganno con questo disegno di legge del febbraio 1985.

Il secondo problema concerne il fatto che l'ipotesi di lavoro dava la possibilità – dato che la norma UNI 923-924 si riferiva alla carta per scrivere – di allargare l'ipotesi alle buste (932); se non diamo alcuna indicazione rischiamo di allargare il discorso a numeri che oggi non sono ricompresi in questo disegno di legge, quindi a tutte le buste, con problemi di standardizzazione non indifferenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di accantonare lo esame dell'articolo 3.

(*Così rimane stabilito*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 4.

Ogni acquisto di prodotti cartari aventi caratteristiche difformi da quelle indicate nel capitolato-tipo di cui al secondo comma del successivo articolo 5, è subordinato alla preventiva autorizzazione delle autorità preposte al controllo o alla vigilanza.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, ed avvalendosi della consulenza tecnica del Provveditorato generale dello Stato e della Stazione sperimentale della cellulosa, della carta e delle fibre tessili, emana il regolamento di esecuzione con il quale determina i criteri per la classificazione delle carte e degli altri manufatti cartari, tenendo conto delle loro caratteristiche qualitative e della loro idoneità alle varie utilizzazioni, stabilisce le caratteristiche delle singole categorie di prodotti cartari ed indica per quali di esse può essere ammessa la presenza di puntini colorati o di altri difetti tollerabili con riferimento ai vari usi cui le diverse categorie di prodotto vanno destinate.

Nello stesso termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, approva un capitolato-tipo per la fornitura di prodotti cartari ai soggetti indicati all'articolo 2, che provvedono quindi, nei sei mesi successivi, ad emanare i provvedimenti di loro competenza, al fine di uniformare le occorrenti forniture di carta alle previsioni del capitolato-tipo medesimo.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 5, dopo le parole: « fibre tessili » *aggiungere le seguenti*: « e del Centro tecnico industriale grafico cartario e cartotecnico ».

5. 1.

Al primo comma dell'articolo 5, sopprimere le parole da: « ed avvalendosi » *fino a*: « fibre tessili ».

5. 2.

GIANCARLO ABETE, *Relatore*. Si tratta di un ulteriore supporto nella individuazione e nella emanazione del regolamento di esecuzione ed è un contributo del Centro tecnico industriale grafico e cartario e cartotecnico, gestito dalla SIVA, che viene utilizzato dal Poligrafico dello Stato, dalla Banca d'Italia e da tutte le aziende grafiche d'Italia; è una struttura che può offrire delle garanzie, non costituisce un vincolo ma fornisce un ulteriore contributo in termini di emanazione del regolamento.

LELIO GRASSUCCI. L'emendamento 5. 1 ci fa sorgere qualche dubbio, nel senso che, essendo aperto un *iter* di riorganizzazione complessiva dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta e di tutte le sue articolazioni, recepire oggi nella norma una questione del genere mi pare superfluo, perché vi è già la Stazione sperimentale della cellulosa, della carta a delle fibre tessili, vi è già un organismo tecnico abbastanza adeguato; proprio perché vi è già un organismo adeguato, oltre al Provveditorato generale dello Stato, aggiungere il Centro della SIVA mi sembrerebbe non del tutto utile, quando è aperto un discorso di riorganizzazione dell'ENCC. Quindi non irrigidirei la questione, poiché abbiamo già delle presenze adeguate ai fini della legge.

Sono contrario a questo emendamento e prego il relatore, non trattandosi di un problema politico o ideologico, di ritirarlo.

PRESIDENTE. Credo che la preoccupazione del relatore fosse quella di avere le maggiori consulenze possibili; domani, durante la revisione dell'ENCC, potrebbe essere abolita la Stazione sperimentale della cellulosa, della carta e delle fibre tessili ed è evidente che se un ente viene abolito non c'è più l'obbligo di rivolgersi ad esso per la consulenza.

GIANCARLO ABETE, *Relatore*. La logica era quella di garantire una pluralità di presenze, perché questo regolamento di esecuzione divenga fondamentale in ter-

mini di gestione della normativa; giustamente, nel momento in cui venisse meno un ente, questo verrebbe meno in tutte le sue capacità applicative, anche nelle singole norme in cui è richiamato, perché non è un richiamo vincolante ma integrativo rispetto ad una struttura che può funzionare lo stesso.

Mi rimetto alla Commissione, dopo avere espresso la preoccupazione che non ci possa essere, da parte di un certo tipo di realtà utilizzatrici, la possibilità di colloquiare in modo diretto con le realtà ministeriali; poi sarà una responsabilità governativa quella di ritenere che le forze in campo siano sufficienti per emanare un regolamento di esecuzione valido.

Dopo avere espresso questa perplessità, mi rimetto alla Commissione.

LELIO GRASSUCCI. Si potrebbe dire « o di altri organismi tecnici pubblici », senza definirli in modo specifico, proprio per evitare che poi una diversa articolazione ci costringa a rivedere la norma.

GIANCARLO ABETE, *Relatore*. La Stazione sperimentale dipende dall'ENCC ? Se dipende o meno, togliamola; così però diamo un messaggio improprio, perché anticipiamo un disegno di legge di riforma che, in ogni caso, non è ancora al nostro esame, si tratta di un problema governativo.

Nel momento in cui, nell'ambito dell'ENCC togliessimo la Stazione sperimentale, se questa dipende dall'Ente, daremmo un messaggio di decisione su di un problema che ancora non ci riguarda. Quindi, o li mettiamo tutti e due – possiamo anche lasciare così, ma la logica è di metterli tutti e due – oppure non facciamo per niente riferimento alla cellulosa. Tutti questi correttivi di carattere tecnico testimoniano che la Commissione doveva essere integrata maggiormente per poter dare un risultato più compiuto.

RENATO DONAZZON. Credo che la preoccupazione del collega Abete sia giusta, però vorrei chiedere al sottosegretario perché è stata inserita la formula « avvalendosi della consulenza tecnica... »; a questo punto inseriamo anche questo. Mi chiedo perché viceversa non si debba togliere tutto, dicendo « può avvalersi di qualsiasi organo di consulenza tecnica ».

PRESIDENTE. Mi ha anticipato; non credo che in una legge si debba prescrivere quali organi di consulenza può sentire un ministro. Il ministro consulti chi vuole, poi emani il regolamento. Vorrei sentire il parere del sottosegretario.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ringrazio l'onorevole Donazzon, il presidente ed il relatore per aver posto la questione, condivido questa tesi.

A questo punto eliminiamo gli enti ai quali si rivolge per le consulenze il ministro il quale, in base alla legge, emana questi atti di concerto con il collega del tesoro, ma è evidente che egli verrà giudicato in base agli atti che avrà emanato.

GIANCARLO ABETE, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento 5. 1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 5. 2.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Sospendo la seduta per consentire quella congiunta con la III Commissione.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 12.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sull'articolo 3 precedentemente accantonato.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al-

l'articolo 2 utilizzeranno esclusivamente i formati stabiliti con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base delle norme UNI.

3. 2.

Devo notare che manca l'inciso al quale si era riferito l'onorevole Grassucci riguardante le aziende autonome.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Sinceramente non capiamo la ragione per la quale questo emendamento è stato presentato, in quanto rappresenta un arretramento rispetto alle iniziali posizioni del Governo. Al di là delle questioni dell'onorevole Abete, rischiamo di rendere vincolante una normativa superata.

Il principio contenuto nell'articolo 3 era di immediata esecutività delle norme, non c'era bisogno di un passaggio intermedio rappresentato dal decreto del ministro.

GIANCARLO ABETE, *Relatore.* Vorrei sottolineare che il decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non rappresenta un qualcosa che rende più difficile l'applicazione immediata delle norme, perché devono già passare due anni. Semmai, per essere più tranquilli, possiamo vincolare il decreto ad un periodo di tempo ma, in ogni caso, due anni devono passare dall'entrata in vigore della legge.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Non faccio una questione di tempo, ma di atti che rendono esecutive le norme. Mi chiedo se c'è bisogno di un decreto del Governo. È possibile un riferimento diretto a queste norme?

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Vorrei spiegare all'onorevole Cerrina Feroni che non mi sono discostato da quanto affermato durante il dibattito. Il problema da risolvere è quello posto dal relatore: le norme UNI cambiano nel tempo, per cui dobbiamo trovare un sistema che renda automatica non solo per oggi, ma anche per il futuro, la obbligatorietà di queste norme.

In effetti, si poteva anche inserire la dizione alla quale avevo fatto riferimento in precedenza, e cioè citare le norme UNI e le successive modifiche, ma in questo intervallo ho interpellato l'ufficio legislativo del mio Ministero ed abbiamo convenuto che ci vuole un atto amministrativo che valga per tutte le amministrazioni.

Dobbiamo dire a tutte le amministrazioni dello Stato – e sono ricomprese tutte, come è stato chiarito – che da qui a due anni valgono le norme UNI, se queste cambieranno con il tempo, presenteremo altri decreti senza bisogno di nuove leggi.

MICHELE VISCARDI. Nell'emendamento presentato dal Governo si dice: « sulla base delle norme UNI »: questa dizione si presta ad una limitazione dell'intero contenuto delle norme stesse. Poiché lo strumento attraverso il quale le norme UNI diventano vincolanti è il decreto ministeriale, proporrei di specificare che il decreto non si muove sulla base delle norme, ma le recepisce. Si tratta, infatti, di evidenziare la strumentalità del decreto ministeriale e non la sua discrezionalità.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Dichiaro di ritirare l'emendamento 3. 2 e presento una nuova formulazione.

PRESIDENTE. Il Governo ha così riformulato il suo emendamento sostitutivo dell'articolo 3:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 2 utilizzeranno esclusivamente i formati definiti con decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato in conformità alle norme UNI.

3. 2.

GIANCARLO ABETE, *Relatore*. Ritiro l'emendamento 3. 1 ed esprimo parere favorevole sull'emendamento 3. 2 come riformulato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 3. 2 come riformulato, favorevole il relatore.

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

RENATO DONAZZON. Confermiamo il voto favorevole sul provvedimento e riteniamo che l'utilizzazione, nell'ambito dell'amministrazione pubblica, di prodotti cartari con *standards* minimi ci consente di avviare un primo processo di razionalizzazione.

Il problema però che non viene affrontato, anche se viene riportato nella relazione, riguarda la delibera del CIPI 21 dicembre 1978, cioè il problema del programma finalizzato per l'industria della pasta per carta e della carta. Un altro aspetto importante riguardava e riguarda un indirizzo che deve essere dato dal Governo per l'utilizzo dei prodotti nazionali; chiediamo al Governo, anche in questa occasione, se rispetto al programma finalizzato e per quanto riguarda i prodotti nazionali stia predisponendo qualcosa, se stia pensando a predisporre delle indicazioni. Un altro problema riguarda il programma di riciclaggio della carta da macero, che pur essendo compreso, deve essere ulteriormente approfondito.

Chiedo al Governo che entro breve tempo venga in Commissione e ci informi sulla predisposizione di un piano di iniziative per il recupero della carta, anche in accordo con le associazioni che operano nel settore e con gli enti locali; spero che in quella sede ci dia delle indicazioni per tale recupero, perché mi rendo conto che in questa fase è impossibile.

Ho voluto sottolineare alcuni aspetti presenti nella relazione, sono questioni di grande attualità che devono essere rapidamente affrontate e portate avanti.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Utilizzazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, di prodotti cartari con *standards* qualitativi minimi in relazione all'uso cui devono venire destinati » (1180):

Presenti e votanti . . . 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . 27
Voti contrari . . . 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Alasia, Astori, Bianchini, Cardinale, Cerrina Feroni, Cherchi, Citaristi, Donazzon, Dujany, Facchetti, Caccia, Giovannini, Graduata, Grassucci, Napoli, Olivi, Orsenigo, Pellicanò, Provantini, Righi, Rossi, Sangalli, Sastro, Savio, Serafini, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Viscardi.

Seguito della discussione delle proposte di legge senatori Pollidoro ed altri; Jervolino Russo ed altri; Scevarolli ed altri; Crollalanza ed altri: Legge quadro per l'artigianato (Approvate dal Senato in un testo unificato) (1791); Olivi ed altri: Legge quadro per l'artigianato (391); Ferrari Marte ed altri: Legge quadro per l'artigianato (714); Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri: Norme quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane (770); Garocchio ed altri: Legge quadro per l'artigianato (826); Righi ed altri: Legge quadro per l'artigianato (1206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori

Pollidoro ed altri; Jervolino Russo ed altri; Scevarolli ed altri; Crollalanza ed altri: « Legge quadro per l'artigianato », approvate dal Senato in un testo unificato nella seduta del 31 maggio 1984; Olivi ed altri: « Legge quadro per l'artigianato »; Ferrari Marte ed altri: « Legge quadro per l'artigianato »; Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri: « Norme quadro in materia di artigianato e modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente la disciplina delle imprese artigiane »; Garocchio ed altri: « Legge quadro per l'artigianato »; Righi ed altri: « Legge quadro per l'artigianato ».

Ricordo che nella precedente seduta avevamo approvato i primi due articoli della proposta di legge n. 1791, assunta come testo base, e iniziato l'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti presentati, rispettivamente, dall'onorevole Facchetti e dal relatore, poi accantonati per consentire un maggiore approfondimento della tematica. Chiedo al relatore se è ora in grado di fornire alla Commissione chiarimenti in merito.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Dopo un incontro informale che ho avuto con i rappresentanti delle categorie interessate sono del parere che occorrerebbe ancora approfondire la norma in questione, perché vi può essere una formulazione più convincente di quella che io stesso mi ero sforzato di indicare e che già nella precedente seduta avevo dichiarato essere insufficiente rispetto al chiarimento che dovevamo dare della prestazione di servizio che escludesse il settore commerciale. Sul mio emendamento 3. 3 erano state avanzate obiezioni per il riferimento alla contrattazione collettiva e all'inquadramento previdenziale che io stesso ho riconosciuto fondate. Ho predisposto pertanto una nuova formulazione dell'emendamento che è del seguente tenore: Dopo le parole « prestazioni di servizi » aggiungere le seguenti: « a prevalente contenuto manuale escluse le attività di prestazione di servizi commerciali, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ».

Per obiettività devo dire che le categorie interessate avevano proposto una formulazione un po' diversa, che riprendeva, modificandola, la dizione della norma della legge n. 860, e che prevedeva di comprendere anche la prestazione di servizi di natura artistica ed usuale, ivi comprese le attività di trasformazione e conservazione dei prodotti ittici.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. La reintroduzione nell'articolo 3, in cui si definisce l'impresa artigiana, della proposizione « a prevalente contenuto manuale », è apertamente contraddittoria dal momento che nell'articolo 2 abbiamo già definito l'imprenditore artigiano con un inciso che riguarda il lavoro svolto, che è anche manuale. È apertamente contraddittoria sia sotto il profilo formale sia sotto quello sostanziale, in quanto, nell'articolo 2, il lavoro manuale è parte dell'attività e non contenuto prevalente.

Vorrei che si riflettesse perché sono convinto – anzi lo sono di più dopo aver riletto l'articolo del codice civile che definisce l'imprenditore, e di conseguenza la impresa – che non ci possono essere margini di equivoco sull'articolo 2.

Inoltre, non bisognerebbe utilizzare le parole « impresa commerciale » perché il codice civile la usa in senso lato, ricomprendendovi anche l'impresa industriale, quindi, se introduciamo una definizione che non ha altrove una classificazione, rischiamo di generare confusione.

Al di là di questo, però, credo che l'articolo 2082 del codice civile, in un certo senso « tagli la testa al toro » perché definisce l'imprenditore e stabilisce due categorie: quella della produzione di beni o di servizi e quella dello scambio di beni o di servizi: sta in questo la distinzione tra attività industriale e attività commerciale.

A nostro avviso, se si vuole correggere l'articolo si può, semmai, sostituire la parola « prestazioni » con « produzione di beni o servizi ». Per quanto riguarda l'inciso « escluse le attività agricole – in quanto costui è un imprenditore industriale sia pure in un campo specifico –

e le attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa », a noi pare che non ci possano essere margini di ambiguità.

Non era facile trovare una definizione, ma questa è corrispondente all'ordinamento perché utilizza quelle categorie logiche e giuridiche: non si vede come possa dar luogo ad equivoco soprattutto per quanto riguarda le attività di intermediazione e scambio tipiche rappresentate dai bar e dalle attività di ristorazione.

Dobbiamo intenderci: se questa è la preoccupazione che sta al di sotto degli emendamenti presentati, è inesistente; se la preoccupazione è di altra natura, cioè di predeterminare, già oggi, la definizione di un campo di attività che dovremo disciplinare in futuro, certamente non la possiamo fugare con questa legge né la possiamo disciplinare con questa legge e di ciò dobbiamo esserne consapevoli.

Ripeto, ancora una volta, che il codice civile è chiaro, non ci sono possibilità di equivoci.

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Righi, ha presentato la seguente nuova formulazione del suo emendamento che, pertanto, sostituisce la precedente:

Al primo comma dell'articolo 3, dopo le parole: « prestazioni di servizi » *aggiungere le seguenti*: « esclusi quelli relativi al settore commerciale e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché ».

3. 3.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Mi rivolgo in particolare al collega Facchetti che aveva insistito per una certa precisazione: mi pare che quanto affermato dall'onorevole Cerrina Feroni sia da condividere in quanto nell'articolo 2 abbiamo precisato, ancora una volta, con l'inciso « anche manuale », che l'attività artigiana possiede questa peculiarità, ma non nel senso esclusivo. Questa dizione, inoltre, è universalmente accettata dalle categorie degli operatori economici, quindi può essere considerata acquisita. Se l'articolo 2 risulta di quel tenore, allora non è più necessario insistere nell'articolo 3 sul discorso della manualità, tanto più che la dizione « a prevalente contenuto » contrasta appunto con il precedente articolo 2 laddove è scritto « anche manuale ». Altro è il problema della manualità e altro è il problema – assai più delicato – di distinguere le attività artigiane da quelle commerciali e dai pubblici esercizi per la vendita di alimenti e di bevande.

A me pare, quindi, che la questione a questo punto sia sufficientemente chiarita, dico sufficientemente perché risulta difficile chiarire ulteriormente.

Per quanto riguarda la nuova formulazione dell'emendamento presentato dal relatore, non mi sembra sussistano le preoccupazioni espresse dall'onorevole Cerrina Feroni, in quanto già esclude quello che oggi comunemente nelle leggi dello Stato rientra tra le attività commerciali o dei pubblici esercizi. È per questo motivo che il Governo si dichiara favorevole a tale emendamento.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Secondo me la prestazione di servizi commerciali è un nonsenso perché l'unico riferimento normativo certo è il codice civile ed è ad esso che dobbiamo uniformarci. È evidente che lo stesso rischio non si corre per gli esercizi pubblici destinati alla vendita di alimenti e di bevande.

GIOVANNI BIANCHINI. Per quanto concerne il riferimento del codice civile alle attività economiche, si tratta di una questione che certamente non possiamo risolvere oggi. Il codice, infatti, fa una chiara distinzione tra produzione di beni e servizi e attività di intermediazione nella circolazione dei beni.

Tuttavia, nell'attuale situazione economica, ben diversa dal passato, vi è il rischio di una confusione nel senso che la produzione di beni e servizi viene considerata attività di intermediazione. L'equi-

voco di fondo, che non nasce certamente oggi, riguarda la collocazione delle nuove attività e dei servizi.

Sono d'accordo con il collega Cerrina Feroni circa il fatto che non possiamo fugare oggi le nostre preoccupazioni, ma se non ricorriamo ad una chiara definizione in questa occasione, rischiamo di inserire nel settore artigiano attività commerciali che sicuramente non ne fanno parte.

In base a queste considerazioni, ritengo che la nuova formulazione dell'emendamento proposta dal relatore in qualche modo risponda alle preoccupazioni espresse dal collega del gruppo comunista.

GIUSEPPE FACCHETTI. Premesso che la questione di cui ci stiamo occupando non è di carattere politico ma semplicemente formale, dobbiamo cercare la formulazione migliore per distinguere le attività commerciali. In pratica dobbiamo verificare se la formulazione approvata dal Senato soddisfi pienamente tale esigenza – come sostiene il collega Cerrina Feroni – o se sia meglio ricorrere ad una nuova formulazione del testo.

Il dibattito che si è svolto anche in passato ci ha convinti dell'opportunità di escludere qualsiasi riferimento agli accordi sindacali o di carattere previdenziale, riferimento che avrebbe potuto essere facile, ma non certamente risolutivo. A questo punto l'ipotesi di lavoro che ci viene proposta è quella di ricorrere alle esclusioni e mi sembra che ad essa possiamo anche adeguarci.

Per quanto riguarda la dizione « a prevalente contenuto manuale », è quella contenuta nell'emendamento che avevo presentato nella precedente seduta. Ringrazio pertanto il relatore per aver recuperato tale espressione.

Passando al merito delle questioni, sono d'accordo con il collega Cerrina Feroni di mantenere tra le imprese artigiane gli esercizi pubblici destinati alla vendita al pubblico di alimenti e bevande.

Poiché il fine al quale dobbiamo tendere è quello di legiferare nella maniera più chiara possibile, aderisco alla nuova formulazione dell'emendamento del relatore.

GEROLAMO PELLICANÒ. Condivido la preoccupazione espressa dal collega Cerrina Feroni, perché nel codice civile il termine « commerciale » non è mai contrapposto al termine « artigiano », ma è contrapposto l'imprenditore commerciale all'agricolo. Includendo nel testo del disegno di legge il termine « commerciale » ho l'impressione che non daremmo una risposta al problema che ci interessa, ma ribadiremmo che è commerciale e non agricolo, secondo la terminologia giuridica comunemente adottata; ritengo invece che occorra usare, sul piano giuridico, un linguaggio il più possibile univoco.

Partendo dalla preoccupazione del collega Cerrina Feroni mi ritrovo nella posizione del collega Facchetti: cercherei di limitare al massimo le categorie e non introdurrei termini che hanno un uso improprio rispetto alla terminologia giuridica abituale.

Ritengo che l'emendamento presentato dal relatore non soddisfi le nostre esigenze, perché dà una risposta che non trova, da parte di chi deve applicare la norma, una interpretazione univoca. Quindi, secondo me, varrebbe la pena di attenersi al testo originario, con la sola aggiunta della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

MICHELE VISCARDI. A me pare chiaro che la discussione non è per introdurre in modo surrettizio delle questioni nuove, che certamente non sono catalogate per la loro novità nell'attuale ordinamento, e vorremmo comunque che questa discussione della Commissione industria, ai fini di individuare una modalità di collocazione delle norme, fosse presente anche agli atti dei nostri lavori; mi pare, allo stato attuale, che emerga soprattutto l'esigenza di non « pasticciare » una formulazione che non sarebbe in grado di operare una definizione compiuta di collocazione, all'interno dell'ordinamento, di nuove attività che sono sorte o stanno sorgendo in questi anni.

Credo che si potrebbe prestare allo scopo di sottolineare che il problema esiste – ed in qualche misura denunciare la irrisolvibilità in questa fase del dibattito, non solo politico, ma proprio di una ricerca che va oltre posizioni politiche – l'ultima versione indicataci del comma, votandola per parti separate, accettando la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Sottolineiamo comunque il fatto che non abbiamo risolto e definito un problema che ci troveremo davanti in un'altra circostanza e che, alla fine, dovremo in qualche modo risolvere. Ieri, parlando con il presidente, dicevo a proposito della definizione della piccola e media impresa che, avendola alla fine definita nella legge n. 675, ed essendo quello il punto di equilibrio più alto raggiunto, ricorriamo a quella formula invece di continuare ad inventarne altre. Occorrerà arrivare ad una legge n. 675 nella quale troviamo la forza di definire queste nuove attività.

Poiché il relatore non è disposto a ritirare l'emendamento per presentarne un altro, propongo la votazione di tale emendamento per parti separate, per sottolineare l'attuale impossibilità a definire questo aspetto del problema, nel senso di votare prima la parte iniziale fino alle parole « settore commerciale », e successivamente la parte residua.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Se non vi è altra possibilità, accetto la proposta di votazione per parti separate del mio emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo quindi alle votazioni. Onorevole Facchetti, ritira il suo emendamento 3. 1 ?

GIUSEPPE FACCHETTI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'emendamento del relatore 3. 3, accettato dal Governo, fino alle parole « settore commerciale ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione la residua parte dell'emendamento del relatore 3. 3, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento Briccola e Abete 3. 2.

ITALO BRICCOLA. Lo ritiriamo, signor presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Massari e Cuojati hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire alle parole: « escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni » *le seguenti*: « purché sia statutariamente prevista la prevalenza deliberante ed operativa dei soggetti aventi i requisiti di idoneità per il lavoro artigiano ».

3. 4.

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Pongo in votazione l'articolo 3, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(*Limiti dimensionali*).

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di venti dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a dieci;

b) per l'impresa che lavora in serie, nonché per l'impresa di costruzioni edili: un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di trentasei dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a diciotto. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni nonché il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di otto dipendenti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di un anno, elevato a due anni per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per le aree insufficientemente sviluppate del centro-nord individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, fermo restando in ogni caso il numero massimo di addetti di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) del presente articolo, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps*, fisici, psichici o sensoriali.

A questo articolo erano stati proposti già nella passata seduta numerosi emendamenti, di cui per chiarezza darò nuovamente lettura.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 4, dopo la parola: « limiti », *sostituire i punti* a), b) *e* c) *con i seguenti*:

« *a*) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata, nonché per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato».

4. 0.

Al primo comma, lettera b), *dell'articolo 4, dopo le parole*: « per l'impresa che lavora in serie » *aggiungere le seguenti*: « purché con lavorazione non del tutto ripetitiva ed automatizzata ».

4. 8.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 4, primo comma, il secondo periodo, lettera c), *è sostituito dal se-*

guente: I settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le Regioni nonché il Consiglio nazionale dell'artigianato.

4. 9. A.

Gli onorevoli Briccola, Orsenigo, Abete, Viscardi e Bianchini hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma dell'articolo 4, lettera a), *dopo le parole*: « non superiore a 10 » *aggiungere le seguenti*: « e non inferiore a 5 per la parte eccedente i 15 dipendenti ».

4. 1.

All'articolo 4, punto b), *sopprimere le parole*: « nonché per le imprese di costruzioni edili » *ed aggiungere le seguenti dopo il punto* d):

« *e*) per le imprese di costruzioni edili un massimo di dodici dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a sei ».

4. 3.

Al primo comma, lettera b), *dopo le parole*: « per l'impresa che lavora in serie » *aggiungere le seguenti*: « purché con processo non del tutto automatizzato », *e sopprimere di conseguenza alla riga successiva le parole*: « nonché per l'impresa di costruzioni edili ».

4. 6.

Al primo comma, lettera c), *dopo le parole*: « non superiore a 18 » *aggiungere le seguenti*: « e non inferiore a 9 per la parte eccedente i 15 dipendenti ».

4. 9.

Gli onorevoli Facchetti e Baslini hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire la lettera b) *del primo comma con il seguente testo*:

« *b*) per le imprese che lavorano in serie: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;

per l'impresa di costruzioni edili: un massimo di 6 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a tre ».

4. 4.

Sostituire la lettera b), *primo comma, con il seguente testo*:

« L'impresa che, nel settore delle costruzioni edili, svolga esclusivamente lavorazioni tradizionali di completamento e di rifiniture di opere edili e che non impieghi, in alcun periodo dell'anno, più di 6 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 3. Sono considerate tali le imprese che eseguono lavori di posa in opera di pavimenti e rivestimenti, verniciatura, decoratura, intonacatura e coloratura, stuccatura, muratura per piccole manutenzioni e riparazioni ».

4. 5.

Gli onorevoli Donazzon, Olivi e Cerrina Feroni hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la lettera a), *aggiungere le parole*: « Per l'impresa di costruzioni edili un massimo di 14 dipendenti, compresi gli apprendisti in un numero non superiore a sette ».

4. 2.

L'onorevole Facchetti ha presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, lettera b), *dopo*: « per l'impresa che lavora in serie » *aggiungere*: « purché con processo non del tutto automatizzato ».

4. 7.

Al primo comma, dopo la lettera c) *aggiungere*: « purché in ognuno degli esercizi dell'ultimo triennio di attività il costo del lavoro non sia stato inferiore all'80 per cento del valore aggiunto prodotto dall'impresa.

Si intendono per valore aggiunto la differenza tra il volume di affari e il totale degli acquisti ed importazioni, e per

costo del lavoro le spese per le retribuzioni, desumibili sulla base delle denunce annuali IVA o da altre documentazioni equivalenti ».

4. 10.

LUCIANO RIGHI, *Relatore*. Avevo già illustrato, in una precedente seduta, l'emendamento 4. 0, che veniva incontro ad una esigenza che era emersa nel corso dei lavori della Commissione, rispetto ai numerosissimi emendamenti presentati all'articolo 4.

La formulazione di tale emendamento rappresenta indubbiamente una mediazione, nel senso che, pur con un aumento complessivo del numero dei dipendenti rispetto a quello previsto nel testo approvato dal Senato, si tiene conto della esigenza, manifestata nel corso del dibattito anche con la presentazione di numerosi emendamenti, di favorire l'occupazione giovanile e l'assunzione di apprendisti. Ricordo, in particolare, che la nuova formulazione della lettera *c*) è assorbente anche di altri emendamenti, come quello proposto dal Governo, nella precedente seduta e inteso a stabilire che « I settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni nonché il Consiglio nazionale dell'artigianato ».

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Confermo l'avviso favorevole (già espresso nella precedente seduta) all'emendamento del relatore, che recepisce nella sostanza l'emendamento del Governo 4. 9. A, che ritiriamo, perché sollecita soluzioni concrete per l'occupazione giovanile. Con questa scelta daremo un contributo non indifferente a questo problema, ma forse creeremo a distanza di qualche anno difficoltà alle imprese artigiane e dovremo allora pensare a soluzioni che facilitino l'inserimento degli operai *ex* apprendisti che dovranno abbandonare la azienda di provenienza per non creare problemi di perdita della qualifica artigiana e dovremo immaginare forme di intervento per facilitare nuovi insediamenti artigiani. Ma questo è un problema che verrà affrontato successivamente, per cui ripeto che il parere del Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se non ritiene di modificare la lettera *b*) del suo emendamento uniformandola alle lettere *a*) e *c*) in cui ha previsto una diminuzione del numero degli addetti.

MICHELE VISCARDI. Anche io sono del parere che occorra rivedere la formulazione della lettera *b*) prevedendo una riduzione delle unità, analogamente a quanto previsto nelle altre lettere. Si potrebbe cioè stabilire un massimo di 9 dipendenti - ma su questo punto non insisto particolarmente - con la possibilità di elevarlo fino a 12.

GIUSEPPE FACCHETTI. Apprezzo lo sforzo che si sta facendo per abbassare il limite stabilito dal Senato, ma ritengo che con l'aggiunta degli apprendisti, polmone occupazionale non indifferente, diamo la possibilità in un certo senso di superarlo. Sono pertanto dell'opinione che alla lettera b) si debba ridurre a 9 il numero delle unità, con la possibilità di arrivare a 12.

PRESIDENTE. L'onorevole Viscardi ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 4. 0:

Alla lettera b) *sostituire la cifra*: « 14 » *con la seguente*: « 12 ».

4. 0. 1.

L'onorevole Facchetti ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 4. 0:

Alla lettera b) *sostituire la cifra*: « 10 » *con la seguente*: « 9 ».

4. 0. 2.

RENATO DONAZZON. La proposta del relatore, per quanto riguarda la prima parte, può anche essere considerata po-

sitivamente. Ma ritengo che occorra fare delle precisazioni, anche in risposta a quanto affermato dal sottosegretario, per evitare di continuare a prenderci in giro in merito al problema dello sviluppo del livello occupazionale giovanile. Tutti sanno - in particolar modo noi, come Commissione industria - che gli apprendisti vengono assunti in funzione degli interessi economici reali delle imprese e non viceversa. Meccanismi come quelli previsti possono alla fine essere riduttivi dell'occupazione in rapporto all'attività che effettivamente l'impresa svolge. Vi sono formule diverse che spingono ad incentivare l'occupazione, come i contratti di solidarietà, i contratti di formazione lavoro, *i part-time* che, con i meccanismi qui previsti, sono esclusi.

Fatta questa premessa ritengo che non debba comunque essere messo in discussione il numero massimo di dipendenti previsto nel testo del Senato, con la possibilità di un aumento di quattro unità - in questo caso apprendisti - come incentivo all'occupazione giovanile.

Infatti, nel punto *b*) esiste la previsione dell'elevazione fino ad un numero di 14 dipendenti nel settore dell'edilizia, tenuto conto anche delle considerazioni svolte, mai smentite neppure dal relatore, e legate a meccanismi abbastanza rigidi per quanto riguarda gli appalti pubblici.

Relativamente al settore edilizio, intendiamo ribadire il nostro emendamento tanto più che il problema dell'edilizia, dal punto di vista della normativa contrattuale sindacale è già, di per sé, una questione a parte. Inoltre, l'edilizia di tipo tradizionale tende, per la pericolosità ed il tipo di lavoro, ad escludere gli apprendisti, per cui chiediamo che almeno rimanga la possibilità, per l'impresa edilizia, di avere 14 dipendenti affinché possa organizzare due squadre che le consentano di concorrere agli appalti ed avere due cantieri aperti.

Nel concludere l'intervento, ribadisco le ragioni che ci hanno indotto a presentare il subemendamento e chiedo, per quanto concerne il punto *a*) dell'articolo 4, che non si scenda al di sotto dei 20 dipendenti di cui alla legge in discussione, già approvata dal Senato.

GEROLAMO PELLICANÒ. Brevissima dichiarazione a sostegno delle ragioni che ci hanno indotto a presentare questa formula elastica per cui è stabilito un numero massimo di addetti, che, tuttavia, può essere superato qualora l'eccedenza sia coperta da apprendisti. A favore di questo, come ha sottolineato il sottosegretario Sanese, vi è certamente la necessità di dare un impulso al lavoro giovanile e ai nuovi addetti.

Prendendo spunto dalle osservazioni dell'onorevole Sanese, vorrei dire che l'artigianato ha un futuro se sarà capace di favorire la creazione di nuove botteghe artigiane. Credo che lo sbocco naturale dell'attività di apprendista sia quello di svolgere una propria attività, un lavoro autonomo e, in questo senso, un aspetto che mi pare evidenziato positivamente nella soluzione escogitata, è quello che correttamente individua nel lavoro autonomo, l'attività propria del settore, e ciò in relazione al fatto che, ad un certo punto, l'impresa artigiana non è più in condizione di impiegare coloro che, da apprendisti fossero diventati veri e propri addetti all'impresa artigiana.

Comprendo le ragioni e le preoccupazioni del sottosegretario Sanese, credo, però, sia opportuno lavorare per favorire la creazione di nuove botteghe artigiane: questa è la garanzia per lo svolgimento di un'attività artigiana nel nostro paese.

ELIO GIOVANNINI. Vorrei sapere se esiste ancora l'emendamento Facchetti 4. 10.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Personalmente ritengo che l'emendamento Facchetti 4. 10 dovrebbe essere considerato quale subemendamento all'emendamento 4. 0. Infatti, se l'emendamento Righi dovesse essere approvato, costituirebbe l'unica definizione dei limiti dimensionali dell'impresa artigiana. La procedura corretta ritengo consista nel mettere in votazione l'emendamento Facchetti come subemendamento all'emendamento Righi.

PRESIDENTE. Possono essere considerati come due criteri di definizione dell'impresa artigiana che, quindi, può essere individuata secondo i limiti dimensionali oppure prendendo in considerazione due fattori: il costo del lavoro ed il valore aggiunto.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Io non sostengo che l'emendamento Righi faccia decadere l'emendamento Facchetti, affermo che quest'ultimo dovrebbe essere considerato come un subemendamento all'emendamento Righi, in quanto la materia è la stessa ed è disciplinata dall'articolo 4.

LELIO GRASSUCCI. Condividendo le osservazioni del collega Cerrina Feroni, faccio presente che se approvassimo contemporaneamente i due emendamenti, creeremmo una situazione di rigidità che inciderebbe sull'ammontare del costo del lavoro e, pertanto, dovremo determinare per legge le retribuzioni dei lavoratori. Ecco la ragione per la quale non ritengo possibile approvare entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alle votazioni. Pongo in votazione il subemendamento Facchetti 4. 0. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Viscardi 4. 0. 2.

(*È approvato*).

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Non torno sulle questioni sostanziali già esposte in precedenza se non per ricordare che l'unico effetto certo che si otterrà approvando l'emendamento 4. 0. del relatore sarà quello di ridurre il numero degli addetti delle imprese artigiane.

Mi auguro, anche se dubito che tale auspicio possa verificarsi, che la possibilità di evoluzione dell'occupazione nell'apprendistato possa corrispondere alle aspettative di tutti.

Colgo l'occasione per introdurre un'osservazione di carattere politico: in questo momento stiamo procedendo all'esame dell'articolo 4 del provvedimento all'ordine del giorno e fino a questo momento, salvo il primo, sono stati modificati in maniera sostanziale tutti gli articoli. Sia questo fatto sia l'atteggiamento della maggioranza ci fa immaginare l'intenzione di modificare anche la parte restante della proposta di legge non solo per quanto riguarda i punti essenziali, ma anche quelli meno significativi. È evidente pertanto l'intenzione di ritardare ulteriormente l'*iter* del provvedimento che dovrà essere riesaminato quasi totalmente dall'altro ramo del Parlamento. Dovrà essere pertanto la maggioranza ad assumersi la responsabilità di tale ritardo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 4. 0 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Pertanto si intendono preclusi gli emendamenti 4. 1, 4. 2, 4. 3, 4. 4, 4. 5, 4. 6, 4. 7, 4. 8 e 4. 9.

MICHELE VISCARDI. Signor presidente, chiedo di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta al fine di consentire un approfondimento del testo dell'emendamento testé approvato.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Il gruppo comunista non si oppone alla richiesta di rinvio, ma le motivazioni addotte non ci sembrano sufficienti, perché l'emendamento 4. 10 che ancora residua rappresenta un punto cruciale.

PRESIDENTE. La richiesta di rinvio sicuramente va incontro alle esigenze prima espresse anche dall'onorevole Grassucci. Pertanto, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO